

Segnali di soccorso di tipo pirico

Il Decreto Ministeriale 29 settembre 1999 n. 387, riporta il "Regolamento recante norme per l'individuazione delle caratteristiche tecniche, i requisiti e la durata di validità dei segnali da soccorso, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto" relativamente ai seguenti segnali:

- razzi a paracadute;
- fuochi a mano (luce rossa);
- segnali fumogeni galleggianti.

Per ciascuno di questi segnali sono riportate le caratteristiche di progetto, conservazione e innesco. In particolare, sull'involucro contenitore devono essere riportate in modo indelebile e leggibile, oltre alle istruzioni scritte (anche in lingua italiana) o figure che illustrano chiaramente l'uso del segnale, i seguenti dati:

- nome e sede del fabbricante e dell'eventuale importatore;
- nome o sigla del modello;
- data di fabbricazione;
- estremi dell'atto d'approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità al medesimo.

I citati segnali scadono dopo quattro anni dalla data di fabbricazione